

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 430-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta  
pomeridiana del 27 febbraio 1985 — dell'articolo 11

DAL

**DISEGNO DI LEGGE n. 430**

*« Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato »*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

*approvato, con modificazioni, dall'Assemblea nella seduta anzidetta*

**Norme riguardanti lo svolgimento di attività sociali  
e ricreative del personale dei Ministeri finanziari**

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.

Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.